Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI **Roma — Mercoledì, 27 maggio 1925** **Numero 122**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini* — Bari: *Fratelli Favia* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Caserta: (*). — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Taddei Soati.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa Carrara: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *C. Filacchioni.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 946.

LEGGE 16 aprile 1925, n. 672.

Conversione in legge del R. decreto 15 agosto 1924, n. 1646, riguardante il trattamento economico al personale militare della Regia marina destinato a terra nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 15 agosto 1924, n. 1646, riguardante il trattamento economico al personale militare della Regia marina destinato a terra nelle Colonie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL — DE' STEFANI — DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 947.

REGIO DECRETO 5 aprile 1925, n. 662.

Modificazioni al regolamento per le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi ammessi ai pubblici appalti, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 12 marzo 1904, n. 178; 19 aprile 1906, numero 126, e 25 giugno 1909, n. 422, relative alle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi ammissibili ai pubblici appalti;
Visto il regolamento per l'esecuzione di dette leggi approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per l'economia nazionale e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le modificazioni come appresso del regolamento relativo alle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi ammessi ai pubblici appalti, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278:

a) alla fine dell'ultimo comma dell'art. 28 sono aggiunte le parole: « tranne che le coöperative votanti nella Provincia siano in numero minore di cinque »;

b) nell'art. 29 il primo comma è abrogato e il secondo comma è sostituito dal seguente: « Nelle Provincie in cui si verifichi diserzione nelle elezioni la Commissione rimane composta dei soli funzionari e di un membro nominato dal Ministro per l'economia nazionale, sulla proposta del Prefetto, tra persone esperte e benemerite nel campo della cooperazione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 146. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 948.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1925, n. 668.

Introduzione in franchigia di macchinari destinati a navi di tipo speciale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 13 luglio 1911, n. 745;
Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 10 della legge 13 luglio 1911, n. 745, modificato dall'art. 12 del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, è aggiunto il seguente comma:

« A richiesta dei costruttori, il Ministro per le comunicazioni potrà ammettere al trattamento dell'importazione in franchigia dei dazi anche quei macchinari ausiliari finiti che siano destinati a navi di tipo speciale e che, ad insindacabile giudizio di detto Ministro, siano di uso indispensabile, tenuto conto del tipo della nave, e non siano di corrente fabbricazione in Italia. La concessione di tale trattamento, che avrà effetto retroattivo dal 25 aprile 1924, non

richiede rinuncia, nè importa perdita di alcuno degli altri benefici previsti dalle disposizioni vigenti per la costruzione della nave e degli altri macchinari ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 153. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 949.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1925, n. 670.

Variazioni compensative nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 15 febbraio e 2 aprile 1925, nn. 229 e 368;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al capitolo n. 17: « Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie, ecc. » dello stato di previsione dell'entrata. per l'esercizio finanziario 1924-25, è inscritta la somma di L. 98,000,000.

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa delle Ferrovie dello Stato, per l'esercizio anzidetto, sono apportate le variazioni di cui alla tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 156. — GRANATA

Tabella di variazioni al bilancio delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25.

ENTRATA.

TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.

SEZIONE I. — *Rete ferroviaria e stretto di Messina.*

1. — *Prodotti del traffico.*

	Lire
Cap. n. 1. — Prodotti della rete	+ 358,800,000

2. — *Introiti indiretti dell'esercizio.*

Cap. n. 4. — Redditi patrimoniali	+ 10,000,000
Cap. n. 8. — Prodotti per servizi accessori	+ 3,000,000
Cap. n. 10. — Introiti della gestione marittima di Molo Vecchio	*soppresso*
Cap. n. 10-*bis* (di nuova istituzione) (Magazzini generali di Fiume). — Introiti della gestione	*per memoria*
Cap. n. 11. — Utili di magazzino	+ 15,000,000

3. — *Entrate eventuali*

Cap. n. 12. — Proventi eventuali	+ 49,000,000

4. — *Introiti per rimborsi di spese.*

Cap. n. 18. — Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa	— 14,000,000
Cap. n. 19. — Ricuperi di carattere generale	— 29,500,000
Cap. n. 20. — Ricuperi dei servizi	+ 7,300,000
Cap. n. 21. — Introiti a rimborso di spesa delle Ferrovie secondarie sicule	+ 200,000
Cap. n. 24. — Contributo di altre Amministrazioni nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune	+ 1,000,000
Cap. n. 25 (modificata la denominazione). — Interessi a carico della gestione delle case economiche pei capitali forniti dall'Amministrazione.	

SEZIONE II. — *Navigazione.*

2. — *Introiti diversi della navigazione con le isole.*

Cap. n. 31. — Ricuperi diversi e versamenti di materiali fuori uso ed esuberanti	— 1,050,000

TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.

Cap. n. 43. — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro	+ 10,900,000
E) Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento del materiale rotabile + 10,900,000.	
Totale delle variazioni dell'entrata ordinaria e straordinaria	+ 410,650,000

TITOLO III. — MAGAZZINI-OFFICINE E SCORTE.

Gestione autonoma dei magazzini.

Cap. n. 48-*bis* (di nuova istituzione) — Ricavi per vendite della gestione speciale distributori viveri ed accrediti diversi (R. decreto-legge 5 marzo 1925, numero 342)	*per memoria*

TITOLO V. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI.

Cap. n. 59 (modificata la denominazione). — Contributi dell'Amministrazione al Fondo pensioni e sussidi (R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498).

TITOLO V-*bis* (di nuova istituzione). — GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER LE PENSIONI AGLI AGENTI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PENSIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI (Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2529, e 31 gennaio 1924, n. 171).

Cap. n. 64-*bis*. — Ritenute	*per memoria*
Cap. n. 64-*ter*. — Entrate diverse	*per memoria*
Cap. n. 64-*quater*. — Contributi dell'Amministrazione	*per memoria*
Cap. n. 64-*quinquies*. — Interessi sul patrimonio della gestione	*per memoria*

TITOLO VI. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PEI FERROVIERI.

Cap. n. 65 (modificata la denominazione). — Somme mutuate per acquisto e costruzione di case (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553).

TITOLO VII. — OPERA DI PREVIDENZA PER GLI ORFANI E FAMIGLIE DEL PERSONALE E BUONUSCITA.

Cap. n. 73-*bis* (di nuova istituzione). — Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia (Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 499 . . . *per memoria*

TITOLO IX. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE.

Patrimonio (nuovo).

Cap. n. 82 (modificata la denominazione). — Sovvenzioni da parte degli Enti mutuanti per erogazioni alle cooperative . . . . *per memoria*
Cap. n. 82-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo dello Stato durante il periodo di costruzione . . *per memoria*

Gestione (nuovo).

Cap. n. 83 (modificata la denominazione). — Società cooperative fra il personale per la costruzione di case — Rimborso d'interessi e quote di ammortamento ad estinzione di mutui.
Cap. n. 83-*bis* (di nuova istituzione). — Ritenute a soci di cooperative in conto manutenzione straordinaria degli stabili e per altri titoli diversi (R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2412) . . . . . . *per memoria*

Totale generale delle variazioni dell'entrata . . + 410,650,000

SPESA.

TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.

SEZIONE I. — *Spese d'esercizio delle Ferrovie dello stato e dello stretto di Messina.*

1. — *Servizi della Direzione generale.*

		Lire
Cap. n. 1. — Personale	+	5,500,000
Cap. n. 2. — Forniture, spese ed acquisti	—	4,000,000

2. — *Servizio movimento e traffico.*

Cap. n. 3. — Personale	+	30,000,000
Cap. n. 4. — Forniture, spese ed acquisti . . .	+	5,000,000
Cap. n. 5. — Indennizzi per perdite, avarie e ritardata resa di spedizioni	—	10,000,000

3. — *Servizio materiale e trazione.*

Cap. n. 7. — Personale	+	28,500,000
Cap. n. 8. — Forniture, spese ed acquisti . . .	+	2,000,000
Cap. n. 9. — Manutenzione del materiale rotabile . .	—	21,000,000

4. — *Servizio lavori e costruzioni.*

Cap. n. 10. — Personale	+	23,500,000
Cap. n. 12. — Manutenzione della linea	+	10,000,000

5. — *Linee secondarie a scartamento ridotto. (Gruppo Sicilia).*

Cap. n. 13. — Personale	+	5,600,000
Cap. n. 14. — Forniture, spese ed acquisti . . .	+	1,000,000
Cap. n. 16. — Manutenzione della linea	+	1,000,000

7. — *Spese generali attinenti al personale.*

Cap. n. 19 (modificata la denominazione). — Contributi al Fondo pensioni e sussidi (R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498)	+	121,800,000
Cap. n. 19-*bis* (di nuova istituzione). — Contributi al fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi (Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2529, e 31 gennaio 1924, n. 171) . .		*per memoria*
Cap. n. 20. — Contributo dell'Amministrazione o delle cessate Amministrazioni ferroviarie o di altre Amministrazioni private in rapporto agli assegni del personale	—	5,000,000
Cap. n. 21. — Contributo al fondo « Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita »	+	3,400,000
Cap. n. 22. — Spese per assegni e indennità diverse al personale	+	49,200,000
Cap. n. 23. — Gratificazioni al personale, ecc. . .	+	3,913,000

Spese generali diverse.

Cap. n. 26 (capitolo soppresso). — Consiglio generale, Commissioni compartimentali del traffico e Commissioni diverse, ecc.	—	40,000
Cap. n. 27. — Avvisi, orari, pubblicazioni e stampati diversi	—	1,500,000
Cap. n. 29. — Spese giudiziali e contenziose . . .	—	500,000
Cap. n. 31. — Indennizzi per danni alle persone e alle proprietà	+	3,000,000
Cap. n. 32. — Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere	+	500,000
Cap. n. 35. — Compensi ad Amministrazioni ferroviarie pei servizi coi loro treni	+	5,500,000
Cap. n. 36-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e la costruzione di case economiche pei ferrovieri	+	2,000,000
Cap. n. 37. — Spese eventuali	+	28,000,000

8. — *Servizi secondari.*

Cap. n. 39. — Annualità per la ricostituzione in 50 anni dei capitali mutuati sul fondo pensioni e sussidi, per acquisto e costruzione di case economiche pei ferrovieri, ecc.	+	1,400,000
Cap. n. 39-*bis* (di nuova istituzione). — Magazzini generali di Fiume — Spese d'esercizio		*per memoria*

SEZIONE II. — *Esercizio navigazione.*

1. — *Navigazione con le isole.*

Cap. n. 40. — Personale	+	460,000
Cap. n. 44. — Noleggio di piroscafi	+	2,000,000

SEZIONE III. — *Spese complementari.*

Cap. n. 51. — Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	—	10,000,000
Cap. n. 52. — Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	+	4,000,000
Cap. n. 53. — Rinnovamento del materiale rotabile	+	10,900,000

SEZIONE IV. — *Spese accessorie.*

1. — *Spese accessorie attinenti alla azienda ferroviaria.*

		Lire
Cap. n. 59. — Reintegro al fondo di riserva per le spese impreviste, delle somme prelevate a favore delle spese ordinarie, ecc.	+	2,217,000
Cap. n. 65. — Elettrificazione delle linee . . .	+	3,400,000

2. — *Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione.*

Cap. n. 68. — Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione, ecc.	+	98,000,000

TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.

Cap. n. 71. — Acquisto di materiale rotabile . . .	+	10,900,000
Totale delle variazioni delle spesa ordinaria e straordinaria	+	410,650,000

TITOLO III. — MAGAZZINI-OFFICINE E SCORTE.

1. — *Gestione autonoma dei magazzini.*

Cap. n. 81-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per acquisti in conto della gestione speciale distributori viveri (R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342). . *per memoria*

TITOLO V. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI.

Cap. n. 92 (modificata la denominazione). — Pensioni e caro-viveri.

TITOLO V-*bis* (di nuova istituzione). — GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER LE PENSIONI AGLI AGENTI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PENSIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI (Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2529, e 31 gennaio 1924, n. 171).

Cap. n. 95-*bis*. — Pensioni e caro viveri		*per memoria*
Cap. n. 95-*ter*. — Sussidi		*per memoria*
Cap. n. 95-*quater*. — Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione		*per memoria*

TITOLO VII. — OPERA DI PREVIDENZA PER GLI ORFANI E LE FAMIGLIE DEL PERSONALE E BUONUSCITA.

Cap. n 108-*bis* (di nuova istituzione). — Assegni giornalieri di malattia (R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 499)		*per memoria*

TITOLO IX. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE.

Patrimonio (nuovo).

Cap. n. 114 (capitolo soppresso). — Mutui autorizzati per cooperative costruttrici di case economiche ecc.	—	2,400,000

Gestione (nuovo).

Cap. n. 115-*bis* (di nuova istituzione). — Erogazione di interessi e quote di ammortamento ad estinzione mutui	+	2,400,000
Cap. n. 116-*bis* (di nuova istituzione). — Versamenti a cooperative delle ritenute fatte a soci in conto manutenzione straordinaria degli stabili e per altri titoli diversi (R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2412) .		*per memoria*
Totale generale delle variazioni della spesa . . .	+	410,650,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI. *Il Ministro per le comunicazioni*: CIANO.

Numero di pubblicazione 950.

REGIO DECRETO 19 aprile 1925, n. 683.

Estensione ai territori delle nuove Provincie del R. decreto-legge 7 giugno 1923, n. 1364, sulla trasmissione e conversione dei titoli di credito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduto il R. decreto-legge 7 giugno 1923, n. 1364, contenente norme per agevolare la trasmissione e la conversione dei titoli di credito;

Veduto il R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353, concernente la sistemazione politica e amministrativa delle nuove Provincie;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per l'interno, col Ministro per le finanze e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nell'applicazione ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, del R. decreto-legge 7 giugno 1923, n. 1364, contenente le norme per agevolare la trasmissione e la conversione dei titoli, sono apportate al decreto stesso le seguenti modificazioni, le quali cesseranno di avere effetto quando siano estese a detti territori le disposizioni del Codice di commercio e delle leggi di procedura:

1° Al primo capoverso dell'art. 1 è sostituito il seguente:

« I titoli emessi da Società per azioni, dovranno essere sottoscritti da almeno uno degli amministratori, con facoltà alle Società di surrogare le firme di altri amministratori, quando occorrano, con la sola firma di un loro rappresentante a tal'uopo delegato ».

2° Nel secondo capoverso dell'art. 1 alle parole « Camera di commercio » sono sostituite le parole « Tribunale di commercio ».

3° All'art. 8 è sostituito il seguente:

« Art. 8. — Le Società commerciali hanno facoltà di deliberare, con la maggioranza legale richiesta dal paragrafo 48 dell'ordinanza ministeriale 20 settembre 1899 B. 175 per le modificazioni del loro statuto, che non si distribuiscano ai soci i titoli delle azioni.

« In tal caso la qualità di socio resta provata dalla iscrizione nel libro delle azioni delle Società, regolarmente tenuto secondo le norme dell'art. 223 del Codice di commercio ancora vigente nelle nuove Provincie e del paragrafo 25 dell'ordinanza ministeriale 20 settembre 1899 B. 175, fermo restando l'obbligo del pagamento della tassa di negoziazione ».

4° Nell'art. 9, alle parole « dall'art. 140 del Codice di commercio » sono sostituite le parole « per il libro delle azioni delle Società ».

5° Al primo alinea della prima parte dell'art. 13 sono sostituiti i seguenti comma:

« I pubblici ufficiali e gli altri delegati che prestano la loro opera per la autenticazione della girata, debbono farne annotazione in un giornale che, prima di essere posto in uso, sarà in ciascun foglio numerato e firmato da un giudice di Tribunale o dal pretore del luogo di residenza del pubblico ufficiale o di altro delegato. Nell'ultima pagina del libro suddetto dev'essere dichiarato il numero dei fogli che lo compongono e a questa dichiarazione il giudice o il pretore deve apporre la data e la firma.

« Nei Comuni dove non risiede un pretore, la vidimazione del libro delle autenticazioni può eseguirsi da un notaio, che deve farne constatare l'adempimento nel suo repertorio.

« Dal libro delle autenticazioni, che sarà ostensibile ad ogni richiesta dei funzionari della finanza, dovrà risultare: ».

6° Alla prima parte dell'art. 17 è sostituita la seguente:

« Il pegno di tutti i titoli considerati nel presente decreto può costituirsi mediante girata fatta con la clausola « in garanzia » osservate le norme del presente decreto ».

7° Al primo capoverso dell'art. 18 è sostituito il seguente:

« L'osservanza dei termini fissati dal comma precedente per la conversione al nome agli effetti dell'esenzione dall'imposta, sarà richiesta per le azioni, a cominciare dai redditi che risulteranno dai bilanci chiusi dal 1° gennaio 1924 in poi e per gli altri titoli, a cominciare dai redditi che si renderanno pagabili con la stessa decorrenza ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — FEDERZONI — DE' STEFANI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 169. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 951.

REGIO DECRETO 1° maggio 1925, n. 686.

Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'art. 20 della legge sull'ordinamento della Corte dei conti, secondo le modificazioni ad esso apportate dall'art. 1 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2441.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 20 della legge 14 agosto 1862, n. 800, sull'ordinamento della Corte dei conti, modificata col R. decreto 18 novembre 1923, n. 2441;

Sentita la Corte dei conti;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, per il riscontro della Corte dei conti sui titoli di pagamento, in applicazione dell'art. 20 della legge 14 agosto 1862, n. 800, modificato col R. decreto 18 novembre 1923, n. 2441.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 172. — GRANATA.

Regolamento per l'esecuzione dell'art. 20 della legge sulla Corte dei conti secondo le modificazioni ad esso apportate dall'articolo 1 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2441.

Art. 1.

I titoli di pagamento che le Amministrazioni devono sottoporre al riscontro della Corte dei conti sono esaminati di regola dagli stessi uffici della Corte ai quali è affidato il controllo di tutti gli altri provvedimenti dell'Amministrazione da cui i titoli sono emessi.

Art. 2.

La Corte dei conti, in sezioni unite, stabilirà per ogni esercizio finanziario se e presso quali Amministrazioni centrali dovrà essere distaccato un proprio delegato, con un adeguato numero di impiegati, per il riscontro e il visto degli assegni, degli ordini di accreditamento e degli ordinativi diretti.

In base a tale deliberazione, il presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza, designerà i detti delegati, informandone le relative Amministrazioni.

Contemporaneamente e nello stesso modo saranno altresì designati i funzionari supplenti per i casi di assenza o di impedimento dei titolari.

Art. 3.

Il delegato della Corte presso l'Amministrazione centrale si assicura della regolarità dei titoli di pagamento sottoposti al suo esame e, qualora nessun dubbio sussista sulla medesima, appone su di essi il suo visto.

Per tale esame egli dovrà, di regola, valersi, accertandone l'esattezza, delle scritture dell'Amministrazione presso la quale si esegue il riscontro, specialmente per quanto si riferisce alla gestione del bilancio.

Art. 4.

Il delegato della Corte dei conti potrà richiedere, anche verbalmente, all'Amministrazione tutti i chiarimenti e i documenti che ritenga necessari.

Ove le spiegazioni date dall'Amministrazione non siano da esso ritenute soddisfacenti, il delegato ne riferirà al consigliere della Corte incaricato della vigilanza sulla divisione che esercita il riscontro sugli altri atti della stessa Amministrazione.

Art. 5.

Il delegato della Corte dei conti, per i titoli di pagamento da esso vistati, comunicherà giornalmente alla competente divisione della Corte stessa:

le contromatrici e i documenti giustificativi degli assegni, con elenco contenente le indicazioni del numero e dell'importo di ciascun assegno;

l'elenco degli ordini di accreditamento, contenente le indicazioni di cui all'art. 327 del regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

l'elenco degli ordinativi diretti di pagamento, con le indicazioni in essi contenute.

Il delegato stesso curerà mensilmente la trasmissione alla Corte degli elenchi degli assegni consegnati nel mese ai creditori, di cui all'art. 315 del regolamento suddetto, insieme con gli ulteriori documenti a tali elenchi allegati.

Darà inoltre mensilmente notizia degli assegni annullati e delle cause dei relativi annullamenti.

Art. 6.

Le Amministrazioni daranno notizia direttamente al delegato della Corte dei conti degli atti impeditivi dei pagamenti di cui all'art. 498 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 7.

I decreti Ministeriali di delegazione di firma, di cui agli articoli 271 e 281 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, sono esaminati dalla competente divisione della Corte dei conti, la quale, dopo averli registrati, li restituisce all'Amministrazione per il tramite del delegato che ne prende nota.

Art. 8.

Sono trasmessi dalle Amministrazioni per il tramite del delegato, alle competenti divisioni della Corte:

i decreti Ministeriali di riduzione degli ordini di accreditamento, previsti dall'art. 330 del regolamento suddetto;

i provvedimenti di annullamento o correzione degli ordinativi diretti di pagamento (art. 416 regolamento citato);

i provvedimenti, a fine di esercizio, relativi agli ordinativi diretti non estinti (articoli 442 e 444 regolamento citato).

Art. 9.

Spetta alla divisione competente della Corte dei conti, l'esame dei rendiconti presentati, a' sensi di legge, dai funzionari delegati all'esecuzione delle spese.

Art. 10.

Sarà inoltre di competenza della divisione della Corte il riscontro su tutti i titoli di spesa, l'esame dei quali non sia esplicitamente demandato dagli articoli che precedono al delegato della Corte presso le Amministrazioni centrali.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 952.

REGIO DECRETO 1° maggio 1925, n. 687.

Disposizioni per il prelevamento di somme dai fondi disponibili sul conto corrente aperto presso il Tesoro a favore dell'Ufficio di verifica e compensazione, occorrenti per la liquidazione in via transattiva di danni sofferti da italiani in territorio germanico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 del R. decreto 22 dicembre 1921, n. 1962, in quanto dispone il versamento al Tesoro dello Stato del prodotto della liquidazione dei beni, diritti e interessi contemplati in detto decreto, nonchè l'apertura di un conto corrente a favore dell'Ufficio di verifica e compensazione per l'adempimento delle disposizioni degli articoli 296 del Trattato di Versaglia e 248 del Trattato di San Germano;

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2368, che approva e rende esecutorio l'Accordo italo-germanico in data 20 agosto 1924, per la liquidazione in via transattiva di danni sofferti da italiani in territorio germanico;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le somme occorrenti per le tacitazioni contemplate nell'art. 1 dell'Accordo italo-germanico 20 agosto 1924, approvato e reso esecutorio col R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2368, saranno prelevate entro il limite dell'ammontare complessivo di L. 12,000,000 dai fondi disponibili sul conto corrente aperto presso il Tesoro a favore dell'Ufficio di verifica e compensazione a norma dell'art. 15 del R. decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1962.

Art. 2.

L'assegnazione delle somme ai singoli reclamanti è stabilita, in modo insindacabile e inappellabile, da una Commissione composta come segue:

l'agente del Governo italiano presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico, presidente;

un delegato del Ministro per gli affari esteri;

due delegati del Commissario del Governo per la liquidazione dei beni ex nemici;

un delegato del Commissario generale per l'emigrazione.

Art. 3.

Per il pagamento delle somme assegnate si applicheranno le norme di cui all'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3045.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 173. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 953.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 1° maggio 1925, n. 688.

42ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 1° maggio 1925, sul decreto che autorizza una 42ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTA'

Per l'esecuzione di urgenti lavori di riparazione nell'edificio della Regia scuola d'ingegneria in Milano, dell'importo di L. 10,000, occorre far luogo allo stanziamento di eguale somma nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso.

Occorre inoltre aumentare di L. 50,000 lo stanziamento del capitolo dello stesso bilancio, relativo all'acquisto di cose di arte, per la compera di un quadro del pittore Spadini.

Ad entrambe le occorrenze può provvedersi ai sensi della facoltà di cui all'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, attingendo i mezzi al fondo di riserva per le spese impreviste.

A ciò provvede il seguente schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-1925, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 9,076,157, rimane disponibile la somma di L. 5,923,843;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una 42ª prelevazione nella somma di L. 60,000 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario medesimo:

Cap. n. 109 — Acquisto di cose d'arte e d'antichità	L. 50,000
Cap. n. 144-quinquies (di nuova istituzione) — Spese per l'esecuzione di urgenti lavori di riparazione alla fognatura nei cortili dell'edificio sede della Regia scuola d'ingegneria di Milano.	» 10,000
	L. 60,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 174. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 954.

REGIO DECRETO 31 marzo 1925, n. 684.

Disposizioni per gli ufficiali esonerati d'autorità dal comando mobilitato durante la guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e le loro successive modificazioni;

Viste le leggi 8 giugno 1913, n. 601, e 21 marzo 1915, numero 301, portanti modificazioni ad aggiunte alle leggi sull'avanzamento nel Regio esercito;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e le loro successive modificazioni;

Vista la legge 17 ottobre 1881, n. 435, sulla posizione ausiliaria ed il R. decreto 17 ottobre 1881, n. 440, per la sua esecuzione;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, circa gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo e successive modificazioni;

Vista la legge 3 luglio 1904, n. 302, che istituisce la posizione di congedo provvisorio per gli ufficiali del Regio esercito e successive modificazioni;

Visti i decreti Luogotenenziali 17 gennaio 1918, n. 62, e 15 giugno 1918, n. 806, relativi agli ufficiali esonerati dal comando durante la guerra;

Visto il decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dello Stato e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 21 novembre 1923, n. 2480, e 30 dicembre 1923, n. 2835, sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 779, contenente aggiunte al R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e successive modificazioni sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visti i Regi decreti 20 aprile 1920, n. 453, e 3 giugno 1920, n. 710, relativi alla sistemazione degli ufficiali esuberanti per riduzione di ruoli organici;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, sull'ordinamento del Regio esercito;

Visto il R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, contenente disposizioni relative agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3022, contenente alcune norme interpretative del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, sugli ufficiali in posizione ausiliaria speciale;

Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 362, recante provvedimenti economici a favore degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale, esonerati e in congedo provvisorio;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali che, in dipendenza di giudizi emessi da autorità mobilitate, per servizi resi presso l'Esercito operante, fra il 23 maggio 1915 e il 4 novembre 1918, abbiano cessato, con provvedimento di autorità, dal servizio attivo permanente, potranno, a loro domanda, essere presi in esame, con le modalità di cui al seguente articolo 2, per essere considerati quali riammessi in servizio attivo permanente dal giorno della cessazione, col grado stesso che rivestivano allora, ai soli effetti delle leggi sulle pensioni, senza diritto ad arretrati di stipendio o di indennità.

La domanda dovrà essere presentata non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno: in caso di morte dell'ufficiale la domanda potrà essere inoltrata, entro il termine stesso, dalla vedova e, in mancanza, dagli orfani. Pei residenti all'estero il termine è raddoppiato.

Art. 2.

Sulle domande che saranno presentate a norma dell'articolo precedente deciderà insindacabilmente il Ministro per la guerra, sentito il parere di apposita Commissione consultiva, da nominarsi per decreto Reale.

Tale parere non sarà richiesto sulle domande degli ufficiali che riportarono parere favorevole dalla Commissione consultiva di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 15 giugno 1918, n. 806.

Qualora però il Ministro per la guerra, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga opportuno, potrà sottoporre le domande stesse al parere della Commissione di cui al primo comma del presente articolo, decidendo quindi insindacabilmente sul loro accoglimento.

Art. 3.

Gli ufficiali le cui domande saranno accolte a norma dell'art. 2 verranno collocati in posizione ausiliaria speciale dal 1° luglio 1920.

Il collocamento in posizione ausiliaria speciale per tutto il tempo anteriore all'entrata in vigore del presente decreto avrà effetto soltanto nei riguardi delle leggi sulle pensioni e delle eventuali promozioni di cui al seguente art. 4, e non darà quindi diritto ad arretrati di pensione provvisoria e di indennità qualsiasi.

Quelli però fra i detti ufficiali che avessero già raggiunto il limite di età prescritto dal primo comma dell'art. 3 del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, per gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale, saranno collocati a riposo a decorrere dalla data di raggiungimento del limite stesso. Quelli poi che non posseggano l'idoneità fisica necessaria per rimanere in posizione ausiliaria speciale, saranno, dal 1° luglio 1925, collocati a riposo.

Art. 4.

Gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale a senso degli articoli precedenti saranno inscritti fra gli uffi-

ciali del proprio grado e dell'arma, del ruolo o corpo al quale appartengono in base all'anzianità del grado di cui erano rivestiti al momento della cessazione dal servizio attivo.

Essi saranno — previo giudizio di idoneità — promossi al grado immediatamente superiore qualora gli ufficiali di pari grado ed anzianità, inscritti nei ruoli della posizione ausiliaria speciale, abbiano conseguito tale promozione.

Ove abbiano già ottenuto promozioni nelle categorie in congedo, esse saranno conservate di diritto nel caso in cui siano state conseguite in posizione ausiliaria; qualora invece siano state conseguite nelle posizioni di congedo provvisorio o di riserva, saranno conservate se confermate dalle competenti Commissioni di avanzamento. In caso di discrepanza tra il giudizio della Commissione di primo grado e quello della Commissione di grado superiore, il giudizio definitivo spetta al Ministro.

Tuttavia il conseguimento e la conservazione delle promozioni di cui ai due comma precedenti sono ammessi soltanto nei limiti e sotto le condizioni stabilite dall'art. 10 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito e non avranno influenza alcuna sul trattamento economico stabilito dalle vigenti disposizioni per la posizione ausiliaria speciale.

Art. 5.

Gli eventuali giudizi di conferma di cui al terzo comma dell'articolo precedente dovranno seguire il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 2 e precedere la decisione del Ministro in merito all'accoglimento della domanda presentata dall'ufficiale a norma dell'art. 1.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli ufficiali che lasciarono il servizio per provvedimento disciplinare o in seguito a condanne penali per fatti concernenti l'esercizio del loro comando od ufficio presso l'Esercito operante.

Agli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale in base al presente decreto non è applicabile il disposto dell'articolo 6 del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, relativo alla riammissione, a domanda, in servizio attivo permanente, nè quindi il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3088, che stabilì le modalità per tale riammissione.

Art. 7.

Il Ministro per la guerra è autorizzato ad emanare le norme esecutive per l'applicazione del presente decreto, che andrà in vigore dal 1° aprile 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 170. — GRANATA.

Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto 31 marzo 1925, n. 684, recante disposizioni a favore degli ufficiali esonerati durante la guerra dal comando mobilitato.

1. — Gli ufficiali che, in dipendenza di giudizi emessi da autorità mobilitate, per servizi resi presso l'Esercito operante, tra il 23 maggio 1915 ed il 4 novembre 1918, abbiano cessato, con provvedimento di autorità, dal servizio attivo permanente e che intendano avvalersi delle disposizioni del R. decreto 31 marzo 1925, n. 684, dovranno, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso Regio decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, presentare all'autorità da cui dipendono ai sensi della circolare 43 del *giornale militare* 1923 (1) la relativa domanda in carta da bollo da L. 3 diretta al Ministero della guerra (2).

Alla domanda potranno allegare tutti i documenti e le memorie che crederanno opportuno, ma dovranno sempre specificare il reparto che comandavano, i comandi superiori, fino a quello di armata incluso, da cui dipendevano ed i nomi dei titolari dei comandi stessi, in carica al momento in cui furono esonerati.

2. — Le autorità militari che ricevono la domanda dovranno attestare, in calce alla stessa, il giorno dell'avvenuta presentazione e, dopo averla corredata della copia dello stato di servizio, vi daranno corso esprimendo il loro parere su fogli a parte, fornendo quegli elementi di giudizio che fossero in grado di dare e indicando, eventualmente, se siano in corso provvedimenti penali o disciplinari a carico dell'ufficiale.

3. — Gli ufficiali eventualmente residenti all'estero presenteranno nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione del R. decreto 31 marzo 1925 sopra citato, la domanda di cui sopra alle autorità diplomatiche o consolari, le quali, dopo avervi annotata la data di presentazione, ne cureranno la trasmissione agli enti territoriali militari che saranno indicati dagli interessati.

4. — Le vedove e gli orfani presenteranno — nel termine di 60 o di 120 giorni secondo i casi — la domanda in carta da bollo da L. 3 al comando del distretto militare nella cui circoscrizione risiedono, ovvero alle competenti autorità diplomatiche o consolari, corredandola, se possibile, del documento da cui risulti che fruiscono di pensione e fornendo quelle indicazioni che eventualmente fossero in grado di dare circa i comandi e le autorità da cui dipese il defunto ufficiale e circa i fatti che diedero luogo all'esonerazione.

5. — In relazione al disposto del 3° comma, 2ª parte, dell'art. 3 del citato Regio decreto, le autorità territoriali, nel trasmettere le domande, dovranno altresì dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, che l'ufficiale è fisicamente idoneo ai servizi della posizione ausiliaria speciale, restando inteso che in caso di dubbio faranno sottoporre l'ufficiale stesso a regolamentari accertamenti sanitari secondo le norme in vigore.

6. — Le autorità militari nel trasmettere le domande al Ministero, pure ponendo in evidenza le promozioni eventualmente conseguite dagli ufficiali dopo la loro cessazione dal servizio attivo permanente, si asterranno dal pronunciarsi comunque sulla conferma delle promozioni stesse, di cui all'art. 4 del R. decreto 31 marzo 1925, n. 684, dovendo la conferma medesima seguire il parere della Commissione consultiva.

(1) Cioè: Ministero della guerra, per i generali di corpo d'armata e di grado superiore; comandi di corpo d'armata di residenza, per i generali di divisione e di brigata; comandi di divisione militare di residenza, per gli ufficiali superiori; comandi dei distretti di residenza, per gli ufficiali inferiori.

(2) Gabinetto del Ministro, se si tratta di ufficiali generali; Direzione generale personale ufficiali, negli altri casi.

Il Ministero fa riserva però di richiederla in seguito; e le autorità allora soltanto saranno invitate a disporre che le Commissioni competenti abbiano a pronunziare la conferma o meno delle promozioni in parola, con le regolamentari procedure dei giudizi d'avanzamento.

Il Ministro: MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 955.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 settembre 1924, n. 2378.

Approvazione della Convenzione aggiuntiva a quella 10 giugno 1916, approvata con decreto-legge Luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1838, stipulata col senatore Guglielmo Marconi per il servizio radiotelegrafico e radiotelefonico pubblico e militare delle stazioni radioelettriche italiane e coloniali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale n. 1838 del 28 dicembre 1916 che approvò la Convenzione 10 giugno 1916 stipulata col senatore Guglielmo Marconi per il servizio radiotelegrafico e radiotelefonico;

Riconosciuta la necessità di risolvere tutte le controversie cui ha dato luogo l'applicazione della suddetta Convenzione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le colonie, per le finanze, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la Convenzione in data 18 settembre 1924 aggiuntiva alla Convenzione 10 giugno 1916 stipulata tra il Regio Governo, il senatore Guglielmo Marconi, la Marconi's Wireless Telegraph Company Limited riflettenti i rapport tra il Regio Governo e le Compagnie suddette pel servizio radiotelegrafico e radiotelefonico pubblico e militare delle stazioni radioelettriche italiane e coloniali.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — LANZA DI SCALEA — DE' STEFANI — DI GIORGIO — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 158. — GRANATA.

Convenzione aggiuntiva alla Convenzione 10 giugno 1916 stipulata tra il Regio Governo, il senatore Marconi, la Marconi's Wireless Telegraph Company Limited e la Marconi International Marine Communication Company Limited.

Premesso che nell'applicazione della Convenzione 10 giugno 1916 approvata con decreto-legge 1838 del 28 dicembre 1916, tra il Regio Governo, il senatore Marconi, la Marconi's Wireless T. C. L. e la Marconi International Marine Communication Company sono sorte delle controversie fra il Regio Governo, il senatore Marconi e le Compagnie suddette: che in causa di tali controversie il Regio Governo non è addivenuto al pagamento dei compensi prescritti dall'art. 5 della Convenzione; allo scopo di dirimere le controversie stesse ed ogni altra controversia che potesse sorgere rispetto al periodo fino ad oggi trascorso; tra

S. E. Lanza di Scalea principe Pietro, Ministro per le colonie;

S. E. De' Stefani prof. Alberto, Ministro per le finanze;

S. E. generale Di Giorgio Antonino, Ministro per la guerra;

S. E. Thaon di Revel, duca cavaliere Paolo, Ministro per la marina;

S. E. il contrammiraglio Ciano Costanzo, Ministro per le comunicazioni;

e l'on. senatore Guglielmo Marconi per conto suo e delle Compagnie indicate nell'art. 1 della Convenzione 10 giugno 1916, si è stabilito quanto segue:

Art. 1.

A completo saldo di quanto il Regio Governo deve al senatore Marconi ed alle Compagnie menzionate all'art. 1 della Convenzione 10 giugno 1916 sia per percentuali dovute e non ancora pagate come per qualsiasi altra ragione sino alla firma del presente atto e a completa transazione di ogni reclamo, ragione o pretesa avanzata dal senatore Marconi o dalle Compagnie sopra indicate in dipendenza diretta o indiretta della Convenzione più volte citata come di qualsiasi altro reclamo, ragione o pretesa che il senatore Marconi e le Compagnie suddette potessero avanzare in dipendenza della detta Convenzione pel periodo fino ad oggi trascorso, il Regio Governo pagherà al senatore Marconi e alle Compagnie indicate la somma complessiva di L. 3,000,000.

Art. 2.

Per evitare ogni futura eventuale contestazione rimane concordata la seguente interpretazione autentica degli articoli 5 e 6 della Convenzione 10 giugno 1916:

Le percentuali dovute al senatore Marconi ed alle Compagnie indicate all'art. 1 della Convenzione 10 giugno 1916, in relazione a quanto stabilito all'art. 5 della Convenzione su citata debbono calcolarsi per le stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche esercitate dallo Stato sulle tasse radiotelegrafiche o radiotelefoniche.

Per quanto riflette invece le stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche date in concessione le percentuali di cui sopra dovute al senatore Marconi ed alle Compagnie indicate all'art. 1 della Convenzione 10 giugno 1916 saranno computate sulla quota parte delle tasse radiotelegrafiche o radiotelefoniche che venissero corrisposte allo Stato dalle Società concessionarie in base ai relativi atti di concessione.

Le percentuali considerate all'art. 6 della predetta Convenzione saranno dovute dal Governo soltanto per le tasse costiere o per la quota parte di esse che comunque potrà spettare al Governo stesso.

Art. 3.

A titolo transattivo rimane stabilito che sino alla scadenza della Convenzione 10 giugno 1916 saranno corrispo-

ste le percentuali di cui ai comma *a*) e *c*) dell'art. 5 anche pei telegrammi di Stato a pagamento.

Da parte sua la Compagnia Marconi aderisce ad interpretare la Convenzione nel senso che gli apparati Marconi costruiti negli arsenali dello Stato possono essere anche adoperati per servizi pubblici e commerciali nelle stazioni esercitate dal Regio Governo, che fanno servizio militare.

Art. 4.

Per le stazioni italiane e coloniali esercitate a cura del Regio Governo nessun compenso può essere richiesto dal senatore Marconi e dalle sue Compagnie per l'uso che per qualsiasi scopo esse abbiano fatto o continuassero a fare con apparati già impiantati di sistema diverso da quello Marconi o con apparati Marconi costruiti nei Regi arsenali.

Lì 18 settembre 1924.

Firmati: PIETRO LANZA DI SCALEA.
ALBERTO DE' STEFANI.
ANTONINO DI GIORGIO.
PAOLO THAON DI REVEL.
COSTANZO CIANO.

Per la Marconi's Wireless Telegraph Company Limited e la Marconi International Marine Communication Company.

GUGLIELMO MARCONI.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Numero di pubblicazione 956.

REGIO DECRETO 8 agosto 1924, n. 2377.

Contributo scolastico del comune di Gargallo (Novara).

N. 2377. R. decreto 8 agosto 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Gargallo della provincia di Novara, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 2518.52 col R. decreto 17 gennaio 1915, n. 328, è ridotto a L. 1483.99, a decorrere dal 1° maggio 1915.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1925.

Numero di pubblicazione 957.

REGIO DECRETO 5 aprile 1925, n. 647.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Conservatorio di Sant'Anna, in Gioiosa Marea.

N. 647. R. decreto 5 aprile 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Conservatorio di Sant'Anna, in Gioiosa Marea, viene parzialmente trasformato a favore del locale Asilo infantile.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1925.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 1925, per inesattezza della copia trasmessa, sono incorsi i seguenti errori che qui si rettificano:

Allegato n. 1 — Regolamento del personale.

Nell'ultima riga del primo comma dell'art. 60, sostituire la parola *stesso* con le parole *annesso (alleg. G)*.

Nella seconda riga del terzo comma dell'art. 123, sostituire le parole *esclusi quella* con le parole *escluso quello*.

Nell'ultima riga del comma *a*) dell'art. 125, sostituire *1913* con *1917*.

Al tredicesimo anno del quadro di classificazione del personale delle stazioni (alleg. *A*), in corrispondenza della qualifica di Guardamerci, sostituire *8700* con *7800*.

Tabella relativa alla competenza per la compilazione e la revisione delle note informative e per le decisioni sui relativi ricorsi (alleg. *F*):

al n. 2 punto *d*), aggiungere alle parole *Riparti controllo cassa* le parole *e uffici contabilità prodotti;*

al n. 2 punto *e*), aggiungere alla parola *Casse* le parole *e corpi ispettivi;*

nella testata della seconda pagina di detto alleg. *F*, in corrispondenza della colonna 6, leggasi *Superiore che compila le note*, anzichè *Superiore che rivede le note;*

al n. 4, colonna 3, sostituire il richiamo (*1*) col richiamo (*2*);

al n. 7, colonna 3, aggiungere alle parole *Capo dell'esercizio* il richiamo (*2*);

al n. 8, colonna 3, aggiungere alla parola *Dirigente* le parole *l'ufficio centrale;*

al n. 14, colonna 3, aggiungere alle parole *Capo dell'officina o del cantiere* il richiamo (*1*).

Tabella relativa alle promozioni di grado ed alle modalità da osservarsi nel conferirle (alleg. *G*):

personale degli uffici colonna « per esame di concorso » in corrispondenza al Sorvegliante lavori, aggiungere *Assistente lavori;*

personale tecnico ed operaio: nella colonna del grado, in corrispondenza dell'Operaio di 1ª classe, Operaio, Aiutante operaio, leggasi 13, 14, 15, anzichè 12, 13 e 14; in corrispondenza dell'Operaio di 1ª classe, nella colonna « per merito comparativo » aggiungere *Fuochista o Assist. t. e. (10)*, ed in quella « per esame di concorso » aggiungere *Verificatore*, le quali voci debbono essere eliminate, dalle stesse colonne, in corrispondenza dell'Operaio;

personale di manovalanza, eliminare nella colonna « per esame di concorso » la voce *Aiutante operaio*.

Togliere le voci: *Capo personale viaggiante di 3ª classe; Controllore viaggiante di 3ª classe; Capo deposito di 3ª classe; Sotto Capo tecnico e Capo verificatori* dall'allegato *II*, ed aggiungerle nell'allegato *I*; eliminare da quest'ultimo la voce *Aiutante operaio*.

REGIO DECRETO 23 aprile 1925.

Dimissioni del prof. Giorgio Mortara da membro del Consiglio superiore per la istruzione agraria e sua sostituzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, concernente l'organizzazione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Visto il R. decreto 3 febbraio 1924, concernente la nomina dei componenti del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Vista la lettera con la quale il prof. Giorgio Mortara rassegna le dimissioni da membro del Consiglio superiore predetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni presentate dal prof. Giorgio Mortara da membro del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

Art. 2.

In sostituzione del prof. Giorgio Mortara, il prof. Gustavo Del Vecchio, ordinario nella Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste, è chiamato a far parte del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1925.

Ammissione dell'industria dell'estrazione dell'acido tannico greggio alle agevolezze consentite all'alcool denaturato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di leggi sugli spiriti approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento sugli spiriti 25 novembre 1909, n. 762;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

L'industria dell'estrazione dell'acido tannico greggio ad uso industriale è ammessa a godere delle agevolezze consentite all'alcool denaturato.

Art. 2.

L'alcool da adibirsi all'estrazione dell'acido tannico sarà adulterato col seguente denaturante:

alcool metilico greggio . . . . litri 3
benzolo greggio . . . . » 1
olio di acetone leggero . . . . » 1

per ogni ettolitro di spirito.

La miscela di cui sopra sarà fornita dal Laboratorio denaturanti di Milano al prezzo di L. 60.

Art. 3.

Per i ricuperi dovranno seguirsi le norme qui sotto indicate:

1° raccolta dello spirito ricuperato in recipienti chiusi, a disposizione degli agenti dell'Amministrazione finanziaria;

2° esame dell'alcool ricuperato da parte del competente Laboratorio chimico delle dogane ed imposte indirette, allo scopo di stabilire la quantità di nuovo denaturante da aggiungersi per integrare la denaturazione dell'alcool ricuperato.

Roma, addì 18 maggio 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO COMMISSARIALE 1° maggio 1925.

Cessazione della qualità di vettore di emigranti da parte della già Compagnia di navigazione austro-americana.

On. Commissariato generale di emigrazione

ROMA.

Nel 1907, di seguito al decreto del Ministero degli esteri del 31 luglio 1907, la Unione austriaca di navigazione, già Austro-Americana e F.lli Cosulich, ora « Cosulich - Società triestina di navigazione », per ottenere la patente di vettore di emigrazione, ebbe a depositare quale cauzione l'ammontare di L. 150,000 in cartelle di rendita italiana 3 per cento, alla Cassa depositi e prestiti, sede di Udine, giusta polizza n. 1335.

Cessata la qualità di vettore non potè provvedersi subito allo svincolo della detta cauzione, essendo allora intervenuta la guerra, mentre poscia la Società richiedente ebbe a conoscere che l'ammontare della cauzione, pur ridotta per vari pagamenti fatti per ordine di codesto on. Ufficio a favore di creditori della Società depositante, non avrebbe potuto essere restituita, essendo stato il detto deposito colpito da sequestro per effetto del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 902.

La Società richiedente rivolse pertanto domanda al Comitato competente per il dissequestro della detta cauzione, e dopo la opportuna istruzione il Prefetto della provincia di Udine con suo decreto 2 ottobre 1923, n. 12060, confermato con nota 14 marzo 1924, n. 2440, del Commissario del Governo per i beni dei sudditi ex nemici, dichiarò liberata la somma residuale del deposito anzidetto a nostro favore, di cui pertanto ora se ne richiede lo svincolo.

E poichè la Società depositante in allora era denominata Unione austriaca di navigazione già Austro-Americana e F.lli Cosulich ed ora « Cosulich - Società triestina di navigazione », lo svincolo potrà ordinarsi senz'altro a favore della Società avente quest'ultima denominazione.

Ciò premesso la Società sottoscritta rivolge preghiera a codesto on. Ufficio perchè:

a) previa le formalità come per legge voglia provocare da S. E. il Ministro per gli esteri l'emissione del relativo decreto che ordini lo svincolo dell'anzidetta cauzione a favore della Società depositante ora denominata « Cosulich - Società triestina di navigazione », conforme al detto decreto prefettizio;

b) voglia degnarsi di rimettere alla Società richiedente il conto relativo alla detta cauzione, specificando i pagamenti effettuati per ordine di codesto on. Ufficio.

Con osservanza.

Trieste, 15 maggio 1924.

COSULICH
Società triestina di navigazione
A. COSULICH.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Vista la domanda in data 15 maggio 1924, con la quale la Società italiana triestina di navigazione « Cosulich », anonima, con sede in Trieste, chiede lo svincolo della cauzione di L. 150,000 a suo tempo versata dalla « Compagnia di navigazione austro-americana e Fratelli Cosulich » per ottenere la patente di vettore di emigranti;

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1907, col quale veniva determinato l'ammontare della cauzione da versarsi dalla predetta « Società austro-americana », e le modalità di versamento da eseguirsi presso la Cassa depositi e prestiti;

Visto l'art. 18 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visti gli articoli 47 e 53 del regolamento sull'emigrazione approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Attesochè la Società « Unione austriaca di navigazione » già « Austro-Americana » aveva fin dal 7 aprile 1909 cessato dalla qualità di vettore di emigranti, e che dallo scoppio

della guerra europea la Società stessa non ha compiuto operazioni di emigrazione;

Attesochè con i decreti di questo Commissariato generale dell'emigrazione in data 2 aprile 1917, 31 maggio 1917, 1° novembre 1917, 25 e 26 luglio 1918, 1° febbraio 1919, la Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a prelevare dal deposito n. 1335 di proprietà della Banca triestina di Trieste, effettuato nell'interesse della Società anonima « Unione austriaca di navigazione », ed iscritto il 24 settembre 1907 presso l'Intendenza di finanza di Udine in cartelle di rendita al 3,50 % del valore nominale di L. 150,000, l'ammontare delle somme indicate nei decreti stessi;

Attesochè le somme anzicennate, alle quali era stata condannata la Società in parola, con decisioni su ricorsi di emigranti, sono state prelevate e regolarmente consegnate agli interessati;

Attesochè con decreto 2 ottobre 1923, n. 12060, il Prefetto di Udine toglieva il sequestro che, agli effetti del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 902, era stato posto sul deposito cauzionale di cui trattasi perchè riconosciuto di pertinenza di Ente dell'ex Impero austro-ungarico, ed autorizzava quell'Intendenza a corrispondere gli interessi ed, a suo tempo, il capitale, alla Società triestina di navigazione « Cosulich » che dichiarava proprietaria d'esso deposito;

Visto l'art. 212 del regolamento per la gestione amministrativa e contabile del fondo per l'emigrazione, approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 556;

Attesochè la ragione sociale « Unione austriaca di navigazione » già « Austro-Americana e Fratelli Cosulich - Società anonima » è stata sostituita, a tutti gli effetti, dalla ragione sociale « Cosulich - Società triestina di navigazione »;

Determina:

1. — Dalla data del 7 aprile 1909 la Compagnia di navigazione austro-americana ha perduto la qualità di vettore di emigranti, agli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 18 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205, per quanto si riferisce alla restituzione della cauzione versata a suo tempo, per ottenere la patente di vettore.

2. — Spirati i termini fissati dall'art. 18 del testo unico sopracitato e dagli articoli 47 e 53 del vigente regolamento per l'applicazione della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375, sarà provveduto nei modi e termini di legge, e senza responsabilità del Ministro per gli esteri e del Commissario generale dell'emigrazione alla restituzione del residuo del deposito cauzionale di cui sopra alla « Società di navigazione triestina Cosulich », succeduta alla « Società austro-americana » e che risulta proprietaria del deposito.

Salvo il caso di giudizi pendenti dei quali sia stato o venga dato in tempo avviso dagli interessati stessi che, a tale fine, sono formalmente diffidati ad uniformarsi alle prescrizioni dell'art. 86 del citato regolamento per l'applicazione della legge sull'emigrazione.

3. — La presente ordinanza, unitamente alla domanda della Società « Cosulich » sarà pubblicata, per tutti gli effetti di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Bollettino del Commissariato generale dell'emigrazione, nelle Capitanerie di porto e negli Ispettorati dell'emigrazione di Genova, Napoli, Palermo, Messina e Trieste.

Roma, addì 1° maggio 1925.

Il Commissario: DE MICHELIS.

DECRETO PREFETTIZIO 20 maggio 1925.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Riposto.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Veduto il R. decreto in data 29 gennaio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Riposto;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Regio commissario non ha potuto ancora risolvere e definire alcuni importanti problemi finanziari ed amministrativi, che è meglio affidare ai provvedimenti dell'amministrazione straordinaria, e che la situazione dei partiti locali — ai fini di una completa pacificazione— non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione del Consiglio comunale;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Riposto è prorogato di altri tre mesi.

Catania, addì 20 maggio 1925.

Il Prefetto: PALMIERI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *publicazione*) (Elenco n. 41).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 319 — Data della ricevuta: 2 giugno 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione della ricevuta: Prof. Caffo Francesco di Sebastiano, domiciliato a Siracusa; per conto della Cassa scolastica del Regio liceo ginnasio di Siracusa — Titoli del debito pubblico al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 500 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 158 — Data deella ricevuta: 7 ottobre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione della ricevuta: Bossi Amalia fu Camillo ved. Sala Carlo, per conto di Samarani Vannina — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 49 consolidato 3,50 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1922.

Numero ordinale portato della ricevuta: 158 — Data della ricevuta: 10 novembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione della ricevuta: Ianotti Francesco di Giambattista — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 20 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1923.

Ai termini dell'art 230. del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse. che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione. senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta. la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 maggio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 17, dal 20 al 26 aprile 1925.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Carbonchio ematico.			
Alessandria	Alessandria	Alessandria	B	—	1
Id.	Asti	Castell'Alfero	B	—	1
Id.	Casale	Murisengo	B	—	1
Belluno	Belluno	Chies d'Alpago	B	—	1
Brescia	Brescia	Flero	B	—	1
Caltanissetta	Piazza Armer.	Castrogiovanni	B	—	1
Catanzaro	Cotrone	Cotrone	B	—	1
Foggia	Foggia	Vieste	B	—	1
Id.	San Severo	S. Marco la C.	Cp	—	1
Lucca	Lucca	Ponte Buggiano	B	—	1
Mantova	Mantova	Poggio Rusco	B	—	1
Milano	Milano	S. Giuliano M.	B	1	2
Id.	Id.	Cerro al Lamb.	B	3	3
Id.	Id.	Locate Triulzi	B	—	1
Id.	Id.	Opera	B	—	1
Id.	Gallarate	Pogliano	B	—	1
Id.	Lodi	Mulazzano	B	1	1
Napoli	Castellam. St.	Castellam. St.	B	—	1
Novara	Novara	Cerano	B	—	2
Id.	Id.	Tornaco	B	—	1
Id.	Vercelli	Crova	B	—	1
Siena	Siena	Montalcino	B	2	1
Pavia	Mortara	San Giorgio	B	—	1
Trieste	Trieste	Trieste	B	—	1
Cagliari	Cagliari	Samatzai	B	—	1
				7	29
		Carbonchio sintomatico			
Mantova	Mantova	San Benedetto	B	—	1
Perugia	Spoleto	Bevagna	B	—	1
Cagliari	Cagliari	Pabillonis	B	—	1
				—	3
		Afta epizootica			
Alessandria	Alessandria	Oviglio	B	—	1
Id.	Asti	Costigliole	B	—	1
Id.	Id.	Viale	B	—	1
Id.	Casale	Castagnole	B	1	—
Id.	Id.	Castelletto M.	B	—	1
Id.	Id.	Villanova	B	—	1
Id.	Novi Ligure	Novi Ligure	B	—	1
Ancona	Ancona	Falconara	B	2	—
		Segue Afta epizootica.			
Arezzo	Arezzo	Pieve S. Stef.	B	—	1
Id.	Id.	Sansepolcro	B	6	—
Ascoli Piceno	Fermo	Fermo	B	1	—
Avellino	Avellino	Marzano	B	1	—
Id.	Id.	Mercogliano	B	1	—
Bari	Bari	Bari	B	4	—
Belluno	Belluno	Pieve d'Alpago	B	2	1
Id.	Id.	Sospirolo	B	1	—
Id.	Feltre	Santa Giustina	B	2	—
Benevento	Benevento	Ceppaloni	B	—	1
Bergamo	Bergamo	Bagnatica	B	—	2
Id.	Id.	Entratico	B	1	—
Id.	Id.	Mapello	B	—	1
Id.	Id.	Palazzago	B	—	2
Id.	Id.	Santo Stefano	B	1	—
Id.	Id.	Stezzano	B	—	1
Id.	Clusone	Castione	B	3	1
Id.	Id.	Colzate	B	1	—
Id.	Id.	Gazzaniga	B	—	2
Id.	Id.	Valgoglio	B	—	1
Id.	Id.	Vertova	B	2	—
Id.	Treviglio	Bariano	B	3	—
Id.	Id.	Calcio	B	—	1
Id.	Id.	Caravaggio	B	6	3
Id.	Id.	Fara d'Adda	B	2	2
Id.	Id.	Fontanella	B	5	—
Id.	Id.	Fornovo	B	2	—
Id.	Id.	Martinengo	B	4	—
Id.	Id.	Romano	B	4	—
Id.	Id.	Zanica	B	6	3
Bologna	Bologna	Ozzano	B	—	1
Id.	Id.	Castelfranco	B	—	2
Id.	Id.	Crevalcore	B	—	1
Id.	Id.	Medicina	B	—	1
Id.	Id.	Persiceto	B	—	2
Id.	Id.	Sala Bolognese	B	—	1
Brescia	Brescia	Calcinato	B	7	1
Id.	Id.	Castenedolo	B	15	2
Id.	Id.	Cizzago	B	—	7
Id.	Id.	Comezzano	B	—	1
Id.	Id.	Carpenedolo	B	9	1
Id.	Id.	Lonato	B	4	1
Id.	Id.	Lodrino	B	5	—
Id.	Id.	Montichiari	B	8	—
Id.	Id.	Poncarale	B	1	—
Id.	Id.	Torbole Cas.	B	—	2
Id.	Chiari	Chiari	B	6	—
Id.	Id.	Orzinuovi	B	14	—
Id.	Id.	Passirano	B	3	—
Id.	Id.	Coccaglio	B	1	—
Id.	Salò	Salò	B	1	—
Id.	Id.	Bagolino	B	—	1
Id.	Id.	Goglione Sotto	B	2	—
Id.	Verolanuova	Gottolengo	B	6	1
Id.	Id.	Pavone Mella	B	12	1
Como	Como	Albate	B	4	—
Id.	Id.	Alzate B.	B	—	1
Id.	Id.	Cagno	B	1	—
Id.	Id.	Carimate	B	1	—
Id.	Id.	Cavallasca	B	2	—
Id.	Id.	Colico	B	2	—
Id.	Id.	Como	B	8	1
Id.	Id.	Erba	B	—	1
Id.	Id.	Perledo	B	1	—
Id.	Id.	Rogeno	B	2	—
Id.	Lecco	Cassina Mar.	B	1	—

Segue *Afta epizootica*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Como	Lecco	Cernusco L.	B	13	—
Id.	Id.	Dolzago	B	1	—
Id.	Id.	Ello	B	—	2
Id.	Id.	Imbersago	B	1	—
Id.	Id.	Maggianico	B	1	—
Id.	Id.	Oggionno	B	—	1
Id.	Id.	Sartirana B.	B	1	—
Id.	Varese	Bisuschio	B	1	—
Id.	Id.	Casciago	B	1	—
Id.	Id.	Cocquio	B	2	—
Id.	Id.	Cuasso al M.	B	—	1
Id.	Id.	Cuveglio	B	—	1
Id.	Id.	Velate	B	2	—
Id.	Casalmaggiore	Gussola	B	1	—
Cremona	Crema	Soncino	B	2	2
Id.	Cremona	Bordolano	B	1	—
Id.	Id.	Casalbuttano	B	2	—
Id.	Id.	Castelleone	B	2	2
Id.	Id.	Castelvisconti	B	—	2
Id.	Id.	Isola Dovarese	B	1	—
Id.	Id.	Olmeneta	B	1	1
Id.	Id.	Ossolaro	B	2	1
Id.	Id.	Ostiano	B	2	—
Id.	Id.	Pescarolo	B	1	—
Id.	Id.	Pessina Cr.	B	1	—
Id.	Id.	Robecco d'Ogl.	B	1	—
Cuneo	Mondovì	Mondovì	B	1	—
Ferrara	Ferrara	Ferrara	B	7	2
Id.	Id.	Argenta	B	7	—
Id.	Id.	Copparo	B	4	—
Id.	Id.	Portomaggiore	B	6	—
Id.	Id.	Ostellato	B	1	—
Id.	Id.	Vigarano	B	7	—
Id.	Cento	Cento	B	7	—
Id.	Id.	Pieve	B	1	1
Id.	Id.	Poggio Ren.	B	8	—
Id.	Id.	Sant'Agostino	B	2	—
Id.	Comacchio	Massa Fiscagl.	B	1	—
Id.	Id.	Mesola	B	2	1
Firenze	Firenze	Borgo S. Lor.	B	—	1
Id.	Id.	San Casciano	B	—	2
Id.	San Miniato	San Miniato	B	1	1
Fiume	Volosca	Elsane	B	4	—
Id.	Id.	Torrenova	B	6	—
Forlì	Cesena	Cesena	B	14	—
Id.	Id.	Gatteo	B	—	1
Id.	Id.	Savignano	B	1	—
Id.	Forlì	Bertinoro	B	4	—
Id.	Id.	Id.	S	—	3
Id.	Id.	Forlì	B	15	6
Id.	Id.	Predappio	B	—	2
Id.	Rimini	Misano	B	—	1
Friuli	Cividale	Premariacco	B	1	2
Id.	Pordenone	Aviano	B	1	—
Id.	Id.	Azzano Dec.	B	—	3
Id.	Udine	Bicinicco	B	—	1
Id.	Id.	Campolongo	B	1	—
Id.	Id.	Ioannis	B	1	1
Id.	Id.	Palmanova	B	5	1
Id.	Id.	Perteole	B	—	2
Id.	Id.	S. Maria la L.	B	4	2
Id.	Id.	S. Vito al Tagl.	B	—	1
Id.	Id.	S. Vito al Torre	B	3	—
Genova	Genova	Genova	B	—	1
Id.	Id.	Gorreto	B	1	—
Grosseto	Grosseto	Manciano	B	1	—
Grosseto	Grosseto	Roccastrada	B	2	—
Lecce	Gallipoli	Alezio	O	4	—
Id.	Id.	Galatone	O	—	1
Id.	Id.	Nardò	B	4	—
Id.	Id.	Id.	Cp	—	2
Id.	Id.	Taviano	O	5	—
Id.	Id.	Tuglie	O	3	—
Id.	Lecce	Copertino	B	—	1
Id.	Id.	Id.	O	—	2
Id.	Id.	Lecce	B	7	—
Id.	Id.	Squinzano	B	1	—
Id.	Id.	Surbo	O	3	—
Livorno	Livorno	Livorno	B	1	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Lucca	Lucca	Barga	B	3	—
Id.	Id.	Buggiano	B	1	—
Id.	Id.	Capannori	B	1	—
Id.	Id.	Forte dei Marmi	B	1	—
Id.	Id.	Lucca	B	5	1
Id.	Id.	Montecatini	B	1	—
Id.	Id.	Pietrasanta	B	1	2
Id.	Castelnuovo G.	Gallicano	B	1	2
Mantova	Mantova	Bagnolo	B	1	—
Id.	Id.	Castellucchio	B	2	—
Id.	Id.	Castelbelforte	B	—	1
Id.	Id.	Casaloldo	B	1	—
Id.	Id.	Ceresara	B	2	—
Id.	Id.	Felonica	B	—	2
Id.	Id.	Gonzaga	B	3	6
Id.	Id.	Mariana	B	1	—
Id.	Id.	Magnacavallo	B	1	3
Id.	Id.	Moglia	B	4	3
Id.	Id.	Motteggiana	B	2	1
Id.	Id.	Pegognaga	B	1	1
Id.	Id.	Piubega	B	1	—
Id.	Id.	Poggio Rusco	B	3	9
Id.	Id.	Quingentole	B	1	—
Id.	Id.	Roverbella	B	2	—
Id.	Id.	Schivenoglia	B	1	—
Id.	Id.	San Giacomo S.	B	4	2
Id.	Id.	S. Giovanni D.	B	2	1
Id.	Id.	Sermide	B	2	1
Id.	Id.	Suzzara	B	1	3
Id.	Id.	San Benedetto	B	2	1
Id.	Id.	Viadana	B	1	5
Id.	Id.	Villa Poma	B	—	1
Id.	Id.	Villimpenta	B	1	1
Milano	Abbiategrasso	Binasco	B	—	1
Id.	Id.	Cuggiono	B	—	1
Id.	Id.	Gaggiano	B	—	1
Id.	Id.	Noviglio	B	—	1
Id.	Id.	Morimondo	B	—	1
Id.	Id.	Robecco	B	—	1
Id.	Id.	Turbigo	B	—	1
Id.	Id.	Vermezzo	B	—	1
Id.	Id.	Vernate	B	—	1
Id.	Id.	Zelo Surrigone	B	—	1
Id.	Id.	Zibido S. Giac.	B	2	5
Id.	Gallarate	Mornago	B	—	1
Id.	Id.	Sumirago	B	—	1
Id.	Lodi	Codogno	B	—	1
Id.	Id.	Maleo	B	—	1
Id.	Id.	San Fiorano	B	—	1
Id.	Id.	S. Martino Str	B	—	1
Id.	Id.	S. Rocco al P.	B	—	1
Id.	Id.	Valera Fratta	B	—	1
Id.	Milano	Bollate	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Milano	Milano	Mediglia	B	—	1
Id.	Id.	Milano	B	—	1
Id.	Id.	Pieve Eman.	B	—	2
Id.	Id.	S. Donato Mil.	B	—	1
Napoli	Castelam. St.	Massalubrense	B	3	—
Novara	Biella	Biella	B	—	2
Id.	Id.	Borriana	B	1	1
Id.	Novara	Agrate Cont.	B	—	1
Id.	Id.	Borgo Lavezz.	B	—	1
Id.	Id.	Borgomanero	B	3	1
Id.	Id.	Borgo Ticino	B	1	1
Id.	Id.	Garbagna	B	3	—
Id.	Id.	Mezzomerico	B	2	—
Id.	Id.	Nibbiola	B	7	2
Id.	Id.	Oleggio	B	5	1
Id.	Id.	Sizzano	B	—	1
Id.	Ossola	Crodo	B	—	1
Id.	Pallanza	Gravellona	B	1	—
Id.	Vercelli	Balocco	B	—	1
Id.	Id.	Vercelli	B	2	1
Id.	Id.	Villarboit	B	2	—
Padova	Padova	Este	B	—	3
Id.	Id.	Gazzo Pav.	B	2	—
Id.	Id.	Grantorto	B	1	—
Id.	Id.	Ospedaletto	B	1	—
Id.	Id.	Saletto	B	—	1
Id.	Id.	Stanghella	B	—	1
Parma	Borgo S. Donn.	Borgo S. Donn.	B	2	1
Id.	Id.	Busseto	B	—	1
Id.	Id.	Polesine	B	—	2
Id.	Parma	Collecchio	B	1	—
Id.	Id.	Cortile S. Mart.	B	2	—
Id.	Id.	Golese	B	2	1
Id.	Id.	Langhirano	B	1	1
Id.	Id.	Monchio	O	—	1
Id.	Id.	Montechiarug.	B	1	1
Id.	Id.	San Lazzaro P.	B	4	1
Id.	Id.	Sorbolo	B	2	—
Id.	Id.	S. Pancrazio	B	—	2
Id.	Id.	Traversetolo	B	—	2
Id.	Id.	Vigatto	B	5	1
Id.	Id.	Lesignano B.	B	2	1
Pavia	Mortara	Gropello	B	1	—
Id.	Id.	Semiana	B	1	—
Id.	Pavia	Baselica	B	2	—
Id.	Id.	Battuda	B	—	1
Id.	Id.	Borgarello	B	—	2
Id.	Id.	Carpignago	B	1	—
Id.	Id.	Casorate	B	—	2
Id.	Id.	Giussago	B	—	2
Id.	Id.	Marcignago	B	1	—
Id.	Id.	Mezzana	B	—	2
Id.	Id.	Mirabello	B	1	—
Id.	Id.	Pavia	B	1	—
Id.	Id.	San Genesio	B	—	1
Id.	Id.	Siziano	B	1	—
Id.	Id.	Torre d'Isola	B	—	1
Id.	Id.	Villanterio	B	1	1
Id.	Id.	Vistarino	B	—	1
Id.	Id.	Zeccone	B	—	1
Id.	Id.	Travacò	B	2	—
Id.	Voghera	Bastida P.	B	—	2
Id.	Id.	Bosnasco	B	—	1
Id.	Id.	Robecco	B	—	1
Id.	Id.	Santa Maria	B	—	1
Id.	Id.	Stradella	B	1	—
Pavia	Voghera	Valverde	B	2	—
Id.	Id.	Zenevredo	B	1	—
Perugia	Orvieto	Orvieto	B	1	—
Id.	Perugia	Città di Cast.	B	1	—
Id.	Id.	San Giustino	B	1	—
Id.	Id.	Umbertide	B	—	1
Pesaro Urbino	Pesaro	Fratte Rosa	B	1	—
Id.	Id.	Montelabbate	B	1	—
Piacenza	Piacenza	Borgonovo	B	2	1
Id.	Id.	Calendasco	B	—	1
Id.	Id.	Gragnano	B	—	1
Id.	Id.	Caorso	B	1	—
Id.	Id.	Carpaneto	B	—	3
Id.	Id.	Pontenure	B	—	1
Id.	Id.	San Pietro	B	—	1
Id.	Id.	Villanova	B	—	2
Id.	Id.	Zavattarello	B	1	—
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	B	3	—
Id.	Id.	Fauglia	B	3	1
Id.	Id.	Pisa	B	5	6
Id.	Id.	Vecchiano	B	—	4
Ravenna	Faenza	Faenza	B	8	3
Id.	Id.	Solarolo	B	3	—
Id.	Lugo	Bagnacavallo	B	1	1
Id.	Id.	Conselice	B	2	—
Id.	Id.	Cotignola	B	1	—
Id.	Id.	Fusignano	B	—	1
Id.	Id.	Lugo	B	4	2
Id.	Ravenna	Cervia	B	1	—
Id.	Id.	Ravenna	B	9	—
Id.	Id.	Russi	B	3	—
Reggio Em.	Guastalla	Campagnola E.	B	1	2
Id.	Id.	Guastalla	B	3	—
Id.	Id.	Luzzara	B	2	—
Id.	Id.	Novellara	B	3	2
Id.	Id.	Poviglio	B	3	1
Id.	Id.	S. Martino R.	B	3	1
Id.	Reggio Em.	Albinea	B	2	3
Id.	Id.	Bibbiano	B	1	—
Id.	Id.	Campegine	B	4	1
Id.	Id.	Castellarano	B	1	2
Id.	Id.	Castelnovo S.	B	2	1
Id.	Id.	Correggio	B	2	—
Id.	Id.	Ligonchio	B	—	1
Id.	Id.	Montecchio	B	1	—
Id.	Id.	Quattro Cast.	B	—	1
Id.	Id.	Rubiera	B	—	2
Id.	Id.	S. Polo d'Enza	B	1	1
Id.	Id.	Villa Minozzo	B	1	—
Rovigo	Adria	Adria	B	2	—
Id.	Id.	Contarina	B	1	—
Id.	Id.	Loreo	B	2	—
Id.	Rovigo	Bagnolo Po	B	2	1
Id.	Id.	Bergantino	B	1	—
Id.	Id.	Boara Pol.	B	1	—
Id.	Id.	Castelnovo B.	B	1	1
Id.	Id.	Calto	B	—	1
Id.	Id.	Crespino	B	1	—
Id.	Id.	Crocetta	B	2	—
Id.	Id.	Giacciano	B	3	1
Id.	Id.	Lendinara	B	2	—
Id.	Id.	Massa Sup.	B	1	—
Id.	Id.	Occhiobello	B	2	—
Id.	Id.	Pincara	B	1	—
Id.	Id.	Ramo di Palo	B	1	1
Id.	Id.	Stienta	B	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue Afta epizootica.			
Rovigo	Rovigo	Villanova Gh.	B	2	—
Salerno	Sala Consilina	Polla	B	2	—
Siena	Siena	Colle V. d'Elsa	B	1	—
Id.	Id.	Monticiano	B	2	—
Sondrio	Sondrio	Andalo	B	2	—
Id.	Id.	Mese	B	1	—
Id.	Id.	Sondrio	B	1	—
Id.	Id.	Valle di Dentro	B	1	—
Spezia	Spezia	Castelnuovo M.	B	1	—
Id.	Id.	Sarzana	B	—	1
Id.	Id.	Spezia	B	—	1
Torino	Ivrea	Borgofranco	B	3	—
Id.	Id.	Cuorgnè	B	1	—
Id.	Torino	Chieri	B	1	—
Id.	Id.	Moncalieri	B	2	—
Id.	Id.	Rivoli	B	1	—
Id.	Id.	Front C.	B	—	1
Trento	Bolzano	Terlano	B	—	2
Id.	Borgo	Castelnovo	B	2	3
Id.	Bressanone	Valgiovo	B	4	—
Id.	Cles	Sporminore	B	—	3
Id.	Merano	Silandro	B	1	—
Id.	Riva	Enguiso	B	3	—
Id.	Id.	Lenzumo	B	—	1
Id.	Id.	Nago Torbole	B	—	1
Id.	Rovereto	Besenello	B	1	—
Id.	Tione	Bleggio Sup.	B	8	—
Id.	Id.	Storo	B	3	—
Id.	Trento	Cavedine	B	4	—
Id.	Id.	Mattarello	B	17	2
Treviso	Treviso	Castel di God.	B	1	—
Id.	Id.	Fontanelle	B	2	—
Id.	Id.	Fonte	B	—	1
Id.	Id.	S. Biagio di C.	B	1	—
Id.	Id.	Sernaglia	B	—	1
Id.	Id.	Treviso	E	1	—
Id.	Id.	Vittorio Ven.	B	—	1
Venezia	Chioggia	Cona	B	2	3
Id.	Venezia	Campagna L.	B	—	3
Id.	Id.	Cinto Caomagg.	B	7	1
Id.	Id.	Fossò	B	1	—
Id.	Id.	Gruaro	B	—	1
Id.	Id.	Martellago	B	—	1
Id.	Id.	Mira	B	1	—
Id.	Id.	Musile	B	—	1
Id.	Id.	Noventa	B	—	1
Id.	Id.	Portogruaro	B	5	—
Id.	Id.	S. Donà di P.	B	—	1
Id.	Id.	S. Maria di S.	B	—	1
Id.	Id.	S. Michele T.	B	2	2
Verona	Verona	Bonavigo	B	2	—
Id.	Id.	Breonio	B	3	—
Id.	Id.	Bussolengo	B	—	1
Id.	Id.	Cerea	B	—	1
Id.	Id.	Correzzo	B	—	1
Id.	Id.	Dolcè	B	—	2
Id.	Id.	Gazzo Veronese	B	—	3
Id.	Id.	Lavagno	B	2	—
Id.	Id.	Nogara	B	1	1
Id.	Id.	Salizzole	B	1	—
Id.	Id.	San Bonifacio	B	1	—
Id.	Id.	San Massimo	B	7	2
Id.	Id.	Sorga	B	2	—
Id.	Id.	Terrazzo	B	1	—
Id.	Id.	Trevenzuolo	B	1	1
Id.	Id.	Valeggio	B	1	—
Verona	Verona	Verona	B	1	—
Id.	Id.	Villafranca	B	3	—
Vicenza	Vicenza	Agugliaro	B	1	1
Id.	Id.	Brendola	B	1	—
Id.	Id.	Caldogno	B	—	1
Id.	Id.	Caltrano	B	1	—
Id.	Id.	Camisano	B	1	1
Id.	Id.	Campiglia B.	B	1	—
Id.	Id.	Cornedo	B	1	—
Id.	Id.	Castegnero	B	—	1
Id.	Id.	Costabissara	B	1	—
Id.	Id.	Grisignano Z.	B	—	4
Id.	Id.	Grumolo Abb.	B	—	1
Id.	Id.	Isola	B	1	—
Id.	Id.	Longare	B	1	2
Id.	Id.	Mason Vicent.	B	—	1
Id.	Id.	Montebello	B	2	1
Id.	Id.	Montecchio M.	B	1	—
Id.	Id.	Monteviale	B	—	1
Id.	Id.	Mussolente	B	1	—
Id.	Id.	Nanto	B	1	—
Id.	Id.	Nove	B	3	—
Id.	Id.	Noventa Vic.	B	—	1
Id.	Id.	Rosà	B	5	—
Id.	Id.	Sandrigo	B	—	2
Id.	Id.	Schio	B	—	3
Id.	Id.	Sossano	B	6	1
Id.	Id.	Tezze	B	2	—
Id.	Id.	Vicenza	B	2	7
				733	362
		Malattie infettive dei suini.			
Ancona	Ancona	Iesi	S	—	1
Id.	Id.	San Marcello	S	—	1
Arezzo	Arezzo	Arezzo	S	1	1
Id.	Id.	Cortona	S	3	4
Id.	Id.	Monte S. Maria	S	2	—
Ascoli Piceno	Ascoli	Acquasanta	S	3	—
Id.	Id.	Appignano	S	1	—
Id.	Fermo	Falerone	S	1	1
Id.	Id.	Monterubbiano	S	—	1
Id.	Id.	Monte Urano	S	1	1
Id.	Id.	Sant'Elpidio	S	2	—
Bari	Altamura	Gravina	S	1	—
Belluno	Belluno	Belluno	S	—	1
Id.	Feltre	Cesio	S	1	—
Id.	Id.	Feltre	S	1	2
Benevento	Cerreto	Faicchio	S	—	4
Id.	Benevento	Buonalbergo	S	1	3
Id.	Id.	Paduli	S	1	2
Brescia	Chiari	Chiari	S	—	1
Id.	Verolanuova	Pontevico	S	—	1
Campobasso	Campobasso	Campobasso	S	—	1
Id.	Id.	Ferrazzano	S	1	—
Id.	Id.	Riccia	S	—	1
Id.	Larino	Larino	S	—	1
Chieti	Vasto	Fresagrandin.	S	—	80
Id.	Id.	Palmoli	S	60	—
Id.	Id.	San Buono	S	—	10
Cosenza	Cosenza	Luzzi	S	—	4

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Segue Malattie infettive dei suini			
Cosenza	Cosenza	Rende	S	1	—
Id.	Paola	Amantea	S	1	—
Firenze	Firenze	Borgo S. Lor.	S	1	1
Id.	Id.	Firenze	S	2	—
Foggia	San Severo	Apricena	S	1	—
Id.	Id.	S. Paolo di C.	S	—	1
Forlì	Cesena	Cesenatico	S	2	—
Id.	Forlì	Fiumana	S	1	—
Grosseto	Grosseto	Roccastrada	S	1	—
Macerata	Macerata	Pausula	S	2	1
Perugia	Perugia	Castiglione L.	S	—	1
Ravenna	Ravenna	Ravenna	S	2	—
Reggio Emilia	Reggio	Castelnovo S.	S	—	4
Id.	Id.	Reggio Emilia	S	1	—
Id.	Id.	Vezzano	S	—	1
Siena	Montepulciano	Torrita	S	1	—
Trento	Bolzano	Caldaro	S	—	2
Id.	Cavalese	Ora	S	—	2
Id.	Merano	Silandro	S	—	2
Trieste	Trieste	Trieste	S	29	6
Verona	Verona	Veronella	S	—	1
Salerno	Campagna	Valva	S	1	—
Id.	Sala Consilina	Salvitelle	S	1	2
Id.	Salerno	Pontecagnano	S	1	—
				128	145
		Morva.			
Bologna	Bologna	Bologna	E	—	3
Caserta (*b*)	Nola	Liveri	E	—	1
Como	Como	Lambrugo	E	—	1
Napoli	Napoli	Napoli	E	1	—
				1	5
		Morbo coitale maligno.			
Bergamo	Treviglio	Covo	E	1	—
		Farcino criptococcico.			
Avellino	Ariano	Grottaminarda	E	1	—
Id.	Avellino	Atripalda	E	4	—
Id.	Id.	Avellino	E	10	—
Id.	Id.	Capriglia	E	1	—
Id.	Id.	Lapio	E	1	—
Id.	Id.	Lauro	E	1	—
Id.	Id.	Manocalzati	E	1	—
Id.	Id.	Montefalcione	E	1	—
Id.	Id.	Montemiletto	E	1	—
Id.	Id.	Montoro Infer.	E	2	1
Id.	Id.	Mugnano	E	2	—
Id.	Id.	Ospedaletto	E	1	—
Id.	Id.	Pietradefusi	E	1	—
Id.	Id.	Prata	E	1	—
Id.	Id.	Pratola	E	2	—
Id.	Id.	Quindici	E	2	—
Id.	Id.	S. Martino V.C.	E	1	—
		Segue Farcino criptococcico.			
Avellino	Avellino	San Potito U.	E	2	—
Id.	Id.	Torre le Noc.	E	1	—
Id.	Id.	Volturara	E	1	—
Id	S. Angelo L.	San Mango	E	3	—
Bari	Bari	Bari	E	4	—
Id.	Id.	Bitonto	E	1	—
Id.	Id.	Bitritto	E	1	—
Id.	Id.	Castellana	E	1	—
Id	Barletta	Barletta	E	1	—
Id.	Id.	Ruvo	E	1	1
Caltanissetta	Caltanissetta	Mussomeli	E	1	
Id.	Terranova	Niscemi	E	2	—
Id.	Id.	Terranova	E	5	—
Caserta	Caserta	Maddaloni	E	—	2
Catania	Caltagirone	Caltagirone	E	2	—
Id.	Id.	Mineo	E	1	—
Id.	Catania	Adernò	E	1	—
Catanzaro	Cotrone	Strongoli	E	—	1
Foggia	Foggia	Margherita S	E	1	—
Id.	Id.	Ortanova	B	1	—
Napoli	Casoria	Afragola	E	3	—
Id.	Id.	Caivano	E	2	—
Id.	Id.	Frattamaggiore	E	2	—
Id.	Castellam. St.	Gragnano	E	1	—
Id.	Id.	Poggiomarino	E	2	—
Id.	Id.	San Giuseppe	E	10	—
Id.	Napoli	Cercola	E	1	—
Id.	Id.	Napoli	E	7	—
Parma	Borgo S. Donn.	Soragna	E	—	1
Pisa	Volterra	Cecina	E	—	1
Salerno	Salerno	Angri	E	2	—
Id.	Id.	Bracigliano	E	2	—
Id	Id.	Cava de' Tirr.	E	1	—
Id.	Id.	Castel S. Giorg.	E	2	—
Id.	Id.	Pagani	E	1	—
Id.	Id.	Salerno	E	2	—
Id.	Id.	Sarno	E	1	—
Id.	Id.	Scafati	E	1	—
Siracusa	Modica	Ragusa	E	1	—
Spezia	Spezia	Borghetto	E	1	—
Id.	Id.	Sesta Godano	E	1	—
Id.	Id.	Spezia	E	22	7
Id.	Id.	Vezzano	E	1	—
				129	14
		Rabbia.			
Alessandria	Acqui	Spigno	Cn	—	1
Id.	Alessandria	Quargnento	Cn	—	1
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	2	1
Id.	Id.	Falconara	Cn	—	1
Id.	Id.	Montecarotto	Cn	1	—
Id.	Id.	Id.	E	1	—
Id.	Id.	Montemarciano	Cn	2	—
Id.	Id.	Poggio S. M.	S	1	—
Id.	Id.	Sassoferrato	Cn	—	5
Arezzo	Arezzo	Terranova Br.	Cn	—	1
Ascoli Piceno	Ascoli	Rocca Fluvione	Cn	—	2
Id.	Fermo	Smerollo	Cn	—	1
Bari (*b*)	Bari	Bari	Cn	—	1
Id.	Barletta	Canosa	E	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Rabbia.				
Belluno	Belluno	Agordo	Cn	—	1
Brescia	Brescia	Brescia	Cn	—	2
Cagliari	Cagliari	Monserrato	Cn	—	1
Id.	Id.	Quartuccio	E	—	1
Caltanissetta (b)	Piazza Arm.	Pietraperzia	Cn	1	1
Campobasso (b)	Larino	Guglionesi	Cn	—	1
Caserta	Caserta	Caserta	Cn	—	1
Catania	Caltagirone	Mineo	E	1	—
Como	Como	Como	Cn	—	1
Id.	Id.	Como (b)	Cn	—	2
Id.	Id.	Mariano C.	Cn	—	1
Id.	Id.	Ronago	Cn	—	1
Id.	Varese (b)	Valganna	Cn	—	1
Ferrara	Ferrara	Ferrara	Cn	—	1
Firenze	Firenze	Fiesole	B	—	1
Id.	Id.	Incisa V. A.	Cn	—	1
Id.	Id.	Prato	Cn	—	1
Id.	Pistoia	Pistoia	Cn	—	1
Foggia	Foggia	Cerignola	Cn	1	—
Id.	Id.	Vieste	Cn	—	1
Id.	S. Severo	Serracapriola	Cn	1	—
Genova	Genova	Genova	Cn	—	1
Macerata	Macerata	Macerata	Cn	1	—
Id.	Id.	Potenza Pic.	Cn	1	—
Id.	Id.	Recanati	Cn	—	1
Mantova	Mantova	Ostiglia	Cn	—	1
Milano	Milano	Milano	Cn	—	1
Napoli	Castellammare	Poggiomarino	Cn	—	1
Id.	Napoli	Napoli	Cn	2	1
Parma	Parma	Parma	Cn	2	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	Casino	Cn	—	1
Treviso (b)	Treviso	Chiarano	Cn	—	1
Id.	Id.	Conegliano	Cn	—	1
Id.	Id.	Melma	Cn	—	1
Id.	Id.	Maser	Cn	—	1
Id.	Id.	Treviso	Cn	—	1
Venezia	Venezia	Mira	Cn	—	2
Id.	Id.	Venezia	Cn	—	1
Vicenza	Vicenza	Bassano	Cn	—	1
				17	51
	Rogna				
Ancona	Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila	Aquila	Bagno	O	1	—
Id.	Id.	Castelvecchio	O	1	—
Id.	Id.	Gagliano	O	1	—
Id.	Id.	Goriano	O	1	—
Id.	Id.	Molina	O	1	—
Id.	Id.	Casteldieci	O	1	—
Id.	Id.	Paganica	O	2	—
Id.	Id.	Secinaro	O	1	—
Id.	Avezzano	Aielli	O	1	—
Id.	Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Id.	Collarmele	O	4	—
Id.	Id.	Ovindoli	O	4	—
Id.	Id.	Pereto	E	1	—
Id.	Cittaducale	Cantalice	O	2	—
Id.	Id.	Cittaducale	O	1	—
Id.	Id.	Pescorocchiano	O	4	—
Id.	Sulmona	Alfedena	O	1	—
Id.	Id.	Anversa	O	1	—
Id.	Id.	Bagnara	O	1	—
Id.	Id.	Castel di S.	O	4	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Rogna.				
Aquila	Sulmona	Pescocostanzo	O	1	—
Id.	Id.	Pettorano	O	1	—
Id.	Id.	Prezza	O	1	—
Id.	Id.	Raiano	O	1	—
Avellino	Ariano	Monteleone	O	1	—
Campobasso	Isernia	Castel del G.	O	54	—
Id.	Id.	Rocchetta al V.	O	1	—
Foggia	Bovino	Bovino	O	1	—
Id.	Id.	Feliceto	O	1	—
Id.	Id.	Troia	O	1	—
Id.	Foggia	Manfredonia	O	1	—
Id.	S. Severo	S. Marco in L.	O	1	—
Id.	Id.	S. Nicandro	O	—	1
Grosseto	Grosseto	Grosseto	O	1	—
Id.	Id.	Orbetello	O	1	—
Perugia	Foligno	Foligno	O	4	—
Istria	Pola	Rovigno	E	1	—
Salerno	Campagna	Buccino	O	3	—
Siena	Montepulciano	Castigl. d'O.	O	4	—
Trieste	Trieste	Trieste	O	1	—
				117	1
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre.				
Aquila	Avezzano	Celano	O	2	—
Id.	Sulmona	Villalago	Cp	1	—
Grosseto	Grosseto	Magliano	O	2	—
Pisa	Volterra	Suvereto	O	1	—
Salerno	Campagna	Valva	O	1	—
				7	—
	Vaiuolo ovino.				
Aquila	Aquila	Bagno	O	1	—
Id.	Id.	Paganica	O	2	—
Id.	Avezzano	Avezzano	O	1	—
Id.	Id.	Capistrello	O	1	—
Id.	Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Cittaducale	Leonessa	O	2	—
Avellino	Avellino	Avella	O	1	—
Bari	Barletta	Spinazzola	O	1	—
Firenze	Firenze	Firenzuola	O	2	—
Grosseto	Grosseto	Orbetello	O	6	—
Id.	Id.	Roccastrada	O	1	—
Id.	Id.	Magliano	O	1	—
Pisa	Pisa	B. S. Giuliano	O	1	—
Id.	Id.	Calci	O	—	1
Salerno	Sala Consilina	Sala Consilina	O	1	—
Id.	Campagna	Buccino	O	1	—
				23	1
	Colera dei polli.				
Aquila	Aquila	Capitignano	P	—	4
Id.	Id.	Montereale	P	3	—
Id.	Avezzano	Aielli	P	2	—
Id.	Id.	Ortona	P	—	5
Benevento	Benevento	Montesarchio	P	—	3

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue Colera dei polli.			
Benevento	Benevento	Paduli	P	2	1
Campobasso	Campobasso	Campo di P.	P	5	—
Id.	Isernia	Boiano	P	4	—
Id.	Id.	Guardiaregia	P	13	—
Id.	Id.	Sessano	P	13	—
Pisa	Pisa	Capannoli	P	5	—
Salerno	Campagna	Capaccio	P	2	—
Id.	Id.	Buccino	P	2	—
Vicenza	Vicenza	Longare	P	1	—
Id.	Id.	Noventa	P	1	—
Id.	Id.	Sossano	P	1	—
				54	13
		Peste aviaria.			
Milano	Gallarate	Lucernate	P	—	1
Vicenza	Vicenza	Albettone	P	—	1
Id.	Id.	Barbarano	P	—	1
Id.	Id.	Nanto	P	—	1
Id.	Id.	Mossano	P	—	1
				—	5
		Barbone bufalino.			
Salerno	Campagna	Eboli	Bf	1	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	15	25	36
Carbonchio sintomatico	3	3	3
Afta epizootica	48	430	1095
Malattie infettive dei suini	23	53	273
Morva	4	4	6
Morbo coitale maligno	1	1	1
Farcino criptococcico	13	60	143
Rabbia	26	51	68
Rogna	11	41	117
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	4	5	7
Vaiuolo ovino	7	16	24
Colera dei polli	6	16	67
Peste aviare	2	5	5
Barbone bufalino	1	1	2

B *bovina*; Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 18 corr. in Marrubiu provincia di Cagliari, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 114

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 25 maggio 1925

	Media		Media
Parigi	127 19	Belgio	124 50
Londra	120 794	Olanda	10 —
Svizzera	480 62	Pesos oro	22 84
Spagna	361 87	Pesos carta	10 05
Berlino	5 90	New-York	24 853
Vienna (Shilling)	3 51	Russia	124 —
Praga	73 50	Belgrado	41 25
Dollaro canadese	24 82	Budapest	0 0345
Romania	11 60	Oro	479 55

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	79 —
	3.50 % » (1902)	73 —
	3.00 % lordo	50 —
	5.00 % netto	97 —
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	77 —

Bollettino N. 115

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 26 maggio 1925

	Media		Media
Parigi	127 16	Belgio	125 77
Londra	122 244	Olanda	10 13
Svizzera	487 49	Pesos oro	23 15
Spagna	365 87	Pesos carta	10 20
Berlino	5 972	New-York	25 04
Vienna (Shilling)	3 57	Russia	125 —
Praga	74 40	Belgrado	40 70
Dollaro canadese	25 107	Budapest	0 0351
Romania	11 75	Oro	483 15

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	79 775
	3.50 % » (1902)	73 25
	3.00 % lordo	50 325
	5.00 % netto	97 525
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	77 15

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.